



CAPITOLATO per la gestione, in concessione, del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, mediante l'installazione di distributori automatici, presso la Direzione regionale INPS Toscana.

CIG: 7917315705

PARTE NORMATIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE CONTRATTO

La presente procedura è preordinata all'affidamento della concessione/contratto del servizio di distribuzione di bevande calde/fredde e merende dolci/salate, e del relativo spazio pubblico, tramite l'installazione di distributori automatici, presso la Direzione regionale INPS Toscana (di seguito anche "**Stazione appaltante**" o "**Istituto**").

Il servizio è così articolato:

- N. 1 distributore di bevande fredde;
- N. 1 distributore di bevande calde;
- N. 1 distributore di snack e alimenti.

Le prestazioni sono dettagliate al successivo art.1 della Parte Tecnica.

ART. 2 – ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza è pari a zero.

ART. 3 - VARIAZIONI DELLA QUANTITÀ COMPLESSIVA

Nel corso dello svolgimento del servizio di ristoro, i quantitativi dei distributori potranno essere aumentati o ridotti da parte dell'Istituto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

La concessione del servizio e del relativo spazio decorrerà dal giorno della sottoscrizione del contratto e avrà la durata di trentasei mesi. La concessione non è rinnovabile.

L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di novanta giorni, e comunque fino all'espletamento delle operazioni di eventuale nuova procedura. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o eventualmente più favorevoli per la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. (di seguito il **Codice**).

Nel caso di sopravvenuta convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, il contratto si risolverà, salva la facoltà del Concessionario di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

ART. 5 – VALORE E CANONE DI CONCESSIONE, E SPESE VARIE

Il fatturato del servizio oggetto della concessione, stimato su base annuale, ammonta ad € 10.050,00=. Tale importo rappresenta il fatturato medio del triennio 2016-2018, dichiarato dall'attuale Concessionario, e deve essere considerato come un valore meramente indicativo.

Il Concessionario non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non avrà raggiunto l'importo sopra indicato.

Il canone di concessione - su base annuale - per il servizio e per il relativo uso di spazio pubblico è pari a € 300,00= (trecento/00). Per le spese relative ai consumi di energia elettrica e per la fornitura idrica per il funzionamento dei distributori è previsto un contributo annuo forfettario, a carico del Concessionario, pari a complessivi € 400,00=(quattrocento/00).

I suddetti importi dovranno essere versati annualmente in unica soluzione entro sei mesi (prima annualità), entro 18 mesi (seconda annualità) ed entro 30 mesi (terza annualità) dalla data di stipula del contratto, sul corrente ordinario n. 201362 della BNL di Firenze sede - iban IT59G0100502800000000201362, intestato all' INPS Sede Regionale Toscana.

Qualora tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, questo sarà posticipato al primo giorno utile lavorativo.

Il canone di concessione nella misura indicata resta fisso e invariato per tutta la durata della concessione, anche nel caso in cui il fatturato stimato non venisse raggiunto alla scadenza del contratto di servizi.

ART. 6 – REVISIONE PREZZI

Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, i prezzi dei prodotti potranno essere variati, su motivata richiesta scritta del Concessionario, sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi all'anno precedente. L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata ad autorizzazione della Direzione Regionale INPS, alla quale verrà riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Il Concessionario per la sottoscrizione della concessione-contratto costituisce una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al dieci

per cento del valore del presunto fatturato della concessione: $(10.050 \times 3) \times 10\% = 3.015,00$.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e la propria medesima operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 8 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

È fatto obbligo al Concessionario di attenersi alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 81 del 09/04/2008 "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e ss. mm. e ii.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Il Concessionario è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

ART. 9 - PENALITÀ

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di procedura negoziata, la Direzione regionale INPS Toscana applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione dell'inadempienza, effettuata a cura della medesima Direzione regionale, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

GESTIONE ORDINARIA

- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 50,00;
- Presenza nei distributori di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 250,00;
- Ritardo nella trasmissione della reportistica di cui all'art. 7 della Parte Tecnica del presente Capitolato, penale pari a € 50,00 per ogni mese di ritardo, oltre il termine previsto di 60 gg.;
- Mancata effettuazione dei passaggi due volte alla settimana previsti dal presente Capitolato: penale pari a € 50,00 per mancato passaggio;
- Insufficiente pulizia e igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata: penale di € 100,00.

GESTIONE STRAORDINARIA O A CHIAMATA

- Ritardi nell'intervento di riparazione superiori a quanto indicato in fase di offerta all'art. 10 del Disciplinare di Gara – Offerta Tecnica – Sub Criterio – Livelli di servizio migliorativi: penale pari a € 50,00;

In caso di mancata indicazione del tempo di intervento, questo dovrà essere effettuato al massimo entro le 24 ore, in caso contrario verrà applicata una penale pari a € 50,00;

- Ritardi nell'intervento di sostituzione dei prodotti esauriti superiore alle 24 ore dalla data della comunicazione: penale pari a € 50,00.

La Direzione regionale INPS Toscana, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario, tramite PEC, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e provvedere in merito, informando la Direzione regionale INPS Toscana dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell'interessato, la Direzione regionale INPS Toscana applicherà, se del caso, la penale fissando, eventualmente, un ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, la Direzione regionale INPS Toscana potrà revocare la concessione e risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 10, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dalla predetta Direzione regionale. In caso di mancato pagamento nei termini e con le modalità indicati, gli importi relativi alle penali verranno trattenute dalla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione regionale Inps.

ART. 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Direzione regionale INPS Toscana potrà, previa revoca della concessione, procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, oltre che nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa e a quelli previsti nel contratto di servizio, anche nei seguenti casi:

- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nel caso di cessione di contratto, anche parziale;
- in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore;
- in caso di mancato versamento del canone di concessione entro i termini indicati all'art. 5 del presente Capitolato;
- rifiuto del Concessionario di sottoporre alcuni distributori a controlli a campione, relativi alla erogazione del servizio, da parte dell'Istituto.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Istituto il diritto di affidare il servizio ad altri prestatori di servizi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

In caso di revoca, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario, ad eccezione della restituzione di quota-parte del canone.

ART.11 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È fatto divieto di sub-concessione anche parziale e/o gratuita, pena la revoca della stessa e la risoluzione *ipso iure* del contratto di servizio per fatto e colpa del Concessionario, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART.12 - UTILIZZO DEGLI SPAZI

Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi e di tutti gli impianti con la massima cura. Eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti all'Istituto.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie installazioni nei modi e nei tempi da concordarsi con la Direzione regionale INPS Toscana, provvedendo ai necessari interventi per il ripristino dei luoghi.

ART.13 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare, pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo per iscritto nel più breve tempo possibile alla Direzione regionale INPS Toscana, affinché possano essere adottate le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, la Direzione regionale INPS Toscana si riserva il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni subiti e all'applicazione delle penali previste.

ART. 14 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni dell'art. 34 del d.P.R. 327/1980 - Regolamento di esecuzione della L. 283/1962 e ss.mm.ii.- o normative nazionali e comunitarie in materia di

disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande, ed essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. 327/1980 citato.

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato a operare, nel rispetto delle specifiche norme di legge e di regolamento.

Il personale del Concessionario dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione, riportante la Ragione sociale del Concessionario.

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare alla Stazione appaltante le generalità dei soggetti incaricati della manutenzione e del rifornimento dei distributori. Tale elenco dovrà essere sempre aggiornato.

È fatto obbligo al Concessionario di assicurare l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici da parte dei propri dipendenti incaricati del servizio. Il Codice di comportamento è stato adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013. Esso è pubblicato sul sito INPS: www.inps.it alla pagina Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e codice di condotta.

Il Concessionario dovrà, altresì, indicare alla Direzione regionale INPS Toscana, entro il termine comunicato con la lettera di affidamento, la persona fisica designata quale Responsabile Rappresentante, referente nei confronti dell'Istituto Concedente per quanto attiene allo svolgimento del servizio. In caso di temporanea assenza del Responsabile, il Concessionario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo, onde evitare disservizi.

Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza, assistenza e disciplina antinfortunistica nei confronti del personale alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui il contratto si svolge. Il Concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario esonera, pertanto, l'Istituto da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Il Concessionario si obbliga, infine, ad adempiere alla formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, anche

in base a quanto disposto dalla normativa regionale in materia di igiene e sanità pubblica.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Foro competente a conoscere di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, sarà esclusivamente quello di FIRENZE.

ART.16 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Prima dell'installazione dei distributori automatici, il Concessionario dovrà comprovare, producendone copia, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni in disponibilità o di proprietà dell'Istituto e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori, ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.

La responsabilità è da intendersi senza riserve né eccezioni, interamente a carico del Concessionario, il quale, nell'ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia in forma scritta a mezzo PEC alla Direzione Regionale Inps Toscana.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità connesse alla selezione stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'INPS.

ART. 18 – SOGGETTI RESPONSABILI E REFERENTI

Il responsabile del procedimento è il Sig. Paolo Bracaccini – Team Risorse Strumentali - Area Gestione Risorse-Strumentali della Direzione regionale INPS Toscana.

La direzione del contratto è di competenza del Dirigente l'Area Gestione Risorse-Strumentali.

PARTE TECNICA

ART.1 OGGETTO

Oggetto della concessione è il servizio di distribuzione di bevande calde/fredde e di merende dolci/salate e l'utilizzo del relativo spazio pubblico esclusivamente per il servizio di ristoro mediante complessivi 3 (tre) distributori automatici come di seguito indicati:

- N. 1 distributore di bevande fredde;
- N. 1 distributore di bevande calde;
- N. 1 distributore di snack e alimenti.

ART.2 – INSTALLAZIONE, CONDUZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori forniti per bevande calde dovranno essere dotati di serbatoi autonomi per l'acqua, da utilizzare laddove non sia possibile l'allacciamento all'impianto idrico; tutti i distributori dovranno essere di produzione non anteriore al 2016.

Essi dovranno essere installati presso la i locali della Direzione INPS della Toscana, nei punti concordati, al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario dovrà effettuare, a sue cure e spese, l'installazione e gli allacciamenti dei distributori, prelevando corrente elettrica e, laddove è possibile, l'acqua, secondo le indicazioni fornite dalle Direzioni INPS competenti.

Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite loro idonea manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito dal Concessionario con l'organizzazione di mezzi e personale proprio. I distributori devono garantire l'erogazione di:

- a) bevande calde
- b) acqua e bevande analcoliche fredde
- c) snack dolci e salati, anche per i celiaci.

Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare telefonicamente o a mezzo posta elettronica il referente del Concessionario per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti. Comunque, le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantire sempre l'immediato reintegro dei prodotti in esaurimento, e quindi almeno due volte alla settimana.

In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, il Concessionario deve provvedere alla riparazione e/o sostituzione, a proprie spese, al massimo entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla segnalazione. Per ogni effettuato intervento, il Concessionario dovrà rilasciare per iscritto un apposito resoconto di lavoro.

Nel caso di frequenti fermi o disfunzioni, l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la sostituzione della macchina entro 5 giorni lavorativi.

L'Istituto si riserva di modificare la collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre anticipazione scritta alla competente Direzione INPS che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Oltre alla denominazione e sede del Concessionario, sui distributori debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile dall'acquirente, per ciascuno dei prodotti posti in distribuzione, le indicazioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 e s.m.i. che dà attuazione alle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE riguardante l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Sulla confezione dovranno essere chiaramente riportate la composizione e la data di confezione o il tempo minimo di conservazione.

I distributori dovranno essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, le singole erogazioni effettuate per fasce e prezzo.

I distributori automatici devono rispettare gli obblighi in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei ricavi generati dagli stessi. (art. 2 - comma 2- D.lgs. 127/2015).

ART.3 – REQUISITI DI CONFORMITA'

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, sicurezza ed antinfortunistica e, a norma di quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., dovranno rispettare i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le apparecchiature, nuove di fabbrica e prodotte non prima del 2016, dovranno:

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi a norma del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., del D.lgs. 17/2010 (c.d. "*direttiva macchine*"), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare la norma CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- munite del marchio CE;
- munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
- conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

In ordine specificamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro si precisa quanto segue:

il Concessionario è responsabile nei confronti sia dell'Istituto sia di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti ai servizi.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza dall'Amministrazione;
- controllare l'osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- fornire alla specifica Struttura INPS interessata una tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza e che possa essere fonte di pericolo.

I distributori devono essere muniti di gettoniera elettronica che accetti ogni taglio di moneta, a partire dall'importo minimo di € 0,05 e dotati della funzione "rendi resto".

I distributori, oltre alle monete, devono essere dotati di dispositivo a chiave magnetica o dispositivo simile. La distribuzione di tali supporti è onere esclusivo del Concessionario. Il Concessionario potrà prevedere un eventuale deposito cauzionale non superiore a € 5,00, che sarà restituito alla scadenza contrattuale.

Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori, rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione.

ART.4 – SISTEMA HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D.lgs. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART.5 – PRESTAZIONI RICHIESTE

Il Concessionario porrà in distribuzione esclusivamente prodotti di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari.

I prodotti richiesti sono quelli elencati all'allegato B) della lettera di invito, (modello tabella di Offerta Economica).

ART. 6 -CARATTERISTICHE PRODOTTI E REVISIONE PREZZI

Nei distributori dovranno essere inseriti prodotti muniti di ben visibili etichette conformemente alla normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti e la relativa scadenza o tempo minimo di conservazione.

Tutti i prodotti, a norma di quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., dovranno rispettare i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I prodotti dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche:

BEVANDE CALDE

- ☐ Cappuccino almeno 10 g. di latte in polvere per ogni erogazione
- ☐ Il caffè deve essere di miscela arabica in percentuale minima del 30% macinato all'istante e con grammatura minima di 7g. di caffè per ogni erogazione;

- ☐ Latte/latte macchiato in polvere, grammatura minima 8 g per ogni erogazione;
- ☐ The almeno 14 g. di the in polvere per ogni erogazione;
- ☐ Cioccolato caldo al latte e fondente almeno 25 g. di miscela in polvere per ogni erogazione.

SNACK

Dovrà essere garantita la presenza contemporanea di vari snack sia dolci che salati, nonché ipocalorici/senza zuccheri, anche per celiaci, mantenendo un equilibrio tra i generi.

L'Impresa dovrà consegnare alla Direzione regionale le schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori entro tre giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Per esigenze stagionali o per mutate preferenze dei consumatori, l'Impresa dovrà, dietro autorizzazione scritta dell'Istituto, sostituire alcuni prodotti, purché la qualità del nuovo prodotto non sia inferiore a quella del precedente e purché il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata. Non dovranno altresì essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "*consumare preferibilmente entro il*" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

Il Concessionario si impegna ad erogare i prodotti previsti nell'offerta economica/listino prezzi per tutta la durata contrattuale.

Si precisa che in conformità alle linee di indirizzo del D.M. 203/2003 e ss.mm.ii. i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate e dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la sua esclusione.

L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con l'Amministrazione.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione, nonché di fare effettuare alle autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, e sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari, comporteranno la revoca della concessione.

I prezzi resteranno fissi e imm modificabili per il primo anno di esecuzione del contratto. In seguito, e su domanda del concessionario, e conseguente autorizzazione della amministrazione gli stessi potranno subire modifiche fino al 75% dell'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno precedente.

ART.7– REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario trasmetterà, trascorso un anno dall'inizio del servizio, su supporto informatico (file excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- ☐ tipologia e modello di macchina
- ☐ ubicazione
- ☐ data installazione
- ☐ data eventuale ritiro
- ☐ numero erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo e per tipologia di prodotti
- ☐ periodo di rilevazione dati
- ☐ fatturato relativo al primo anno di servizio

Il resoconto dovrà essere inviato alla Direzione regionale INPS entro il mese successivo alla scadenza del primo anno del servizio, a mezzo PEC. In caso di ritardata trasmissione, l'Istituto procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 del presente Capitolato Parte Normativa.

Il Concessionario dovrà, inoltre, entro il medesimo termine, presentare una dichiarazione con la quale si attesta il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico-sanitarie, nonché con qualsiasi ulteriore normativa di settore.

ART.8 – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga a:

- installare distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di confezionamento, etc.), in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o eventuale successiva;
- installare – entro il termine indicato al precedente art. 2 della Parte Tecnica – nonché gestire i distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande o ogni altro genere di ristoro a marcatura CE, con pagamento in contanti (monete) e con strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- fornire alle Direzioni competenti una nota contenente la tipologia dei prodotti erogati, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di installazione dei distributori. La predetta nota dovrà essere aggiornata in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa comunicazione e approvazione dell'Istituto;
- fornire, contestualmente all'installazione dei distributori, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di concessione, per ogni apparecchiatura installata, la

dichiarazione di conformità alla normative CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed il Manuale di istruzioni per l'uso, nonché la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al richiamato sistema HACCP;

- mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia e igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività e, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;

- assicurare l'effettuazione di interventi di riparazione entro quanto indicato in fase di offerta all'art. 10 del Disciplinare di Gara – Offerta Tecnica – Sub Criterio – Livelli di servizio migliorativi oppure, in caso di mancata indicazione del tempo di intervento, entro le 24 ore lavorative successive alla segnalazione da parte dell'Ufficio INPS interessato, salvo i giorni festivi;

- effettuare il servizio di ristoro in modo tempestivo, con almeno due passaggi settimanale, assicurando la sostituzione dei prodotti esauriti entro le 24 ore lavorative successive alla segnalazione da parte dell'Ufficio INPS interessato, salvo i giorni festivi;

- provvedere a proprie spese alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'Istituto;

- trasmettere all'Istituto i resoconto/report di cui all'art. 8 della Parte Tecnica del presente Capitolato;

- comunicare all'Istituto, secondo quanto disposto nella lettera di affidamento, la persona fisica designata quale Responsabile rappresentante della Ditta concessionaria, che si renderà disponibile, in qualità di referente nei confronti dell'Istituto, di tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio

- instaurazione e tenuta di apposito 'Registro delle osservazioni' on line (o in alternativa e-mail dedicata) ove i dipendenti Inps potranno far risultare eventuali osservazioni e/o lamentele afferenti le modalità di svolgimento del servizio e dei prodotti.

Il Direttore regionale
Marco Ghersevich
f.to Marco Ghersevich